



COMUNE DI CAMISANO

Provincia di Cremona

Originale

Codice Ente 10713 1
DELIBERAZIONE N° 47 del 29-10-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI:
ORGANIZZAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2019**

L'anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di ottobre alle ore 21:00, nella Sala Consigliare del Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del SINDACO ADELIO VALERANI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	Presenti/Assenti
1.	ADELIO VALERANI	Presente
2.	GIOVANNI FRANZELLI	Presente
3.	DANIELA ROTA	Presente
4.	CHIARA BISLERI	Presente
5.	ELENA VALAPERTA	Presente
6.	GENNJ COLLEONI	Presente
7.	ERMINIO LUCINI	Presente
8.	ALFREDO STERNI	Presente
9.	ORNELLA SCAINI	Presente
10	ELENA GALLI	Presente
11	FRANCESCO PARATI	Presente
PRESENTI: 11		ASSENTI: 0

Partecipa SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

**OGGETTO: SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI:
ORGANIZZAZIONE PER IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2019**

II CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni sono disciplinati dal D. Lgs. n. 507/1993 e dai relativi regolamenti comunali;
- il tributo sulla pubblicità è un'imposta che colpisce la capacità contributiva espressa dalla spesa sostenuta per l'esposizione pubblicitaria e si applica su tutti i mezzi pubblicitari esposti direttamente o per conto degli interessati, mentre i diritti rivestono la natura di tassa in quanto dovuti in relazione all'esplicazione di un servizio pubblico (pubbliche affissioni) di esclusiva competenza comunale;
- il vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulle Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19/17.6.1994;
- tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia e la quantità di impianti pubblicitari;
- lo stesso regolamento stabilisce la ripartizione delle superfici da destinare alle affissioni, sia di natura istituzionale, sociale o comunque privi di rilevanza economica, sia di natura commerciale;
- il Comune di Camisano gestisce – con contratto di concessione in scadenza al 31.12.2014 - sia l'Imposta Comunale sulle Pubblicità ed i Diritti sulle Pubbliche Affissioni sia il servizio pubblico di affissione dei manifesti negli impianti pubblici;

CONSIDERATO che:

- la scelta della forma di gestione delle entrate tributarie deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
- la gestione, se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiuntamente nelle singole fasi di liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, affidata ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5 lett. B) del D. Lgs. n. 446/97;
- il Comune di Camisano non ha una struttura amministrativa in grado di gestire in economia i servizi di pubblicità e pubbliche affissioni;
- l'esternalizzazione risponde anche all'esigenza della ricerca di una maggiore flessibilità nell'acquisizione e utilizzo delle risorse, nelle politiche di acquisto di beni e servizi, nelle scelte di innovazione tecnologica, nel contenimento dei costi di gestione e nel liberare risorse umane da compiti di routine e da attività non rilevanti dal punto di vista strategico;

RAVVISATA la convenienza a mantenere la esternalizzazione dei citati servizi;

VISTI:

- l'art. 42, comma 2, lett. E), D.Lgv. 267/2000;
- l'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012;
- l'art. 13, comma 25bis, D.L. 145/2013;
- l'art. 52, comma 5, D.Lgv. 446/1997;
- il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione C.C. n. 19/17.06.1994;
- la relazione predisposta ai sensi dell'art. 34, comma 20, D.L. 179/2012;
- il capitolato speciale d'appalto che contiene le modalità di gestione del servizio;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal responsabile dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000);

Con voti N. 11 favorevoli, N. zero contrari, N. zero astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti.

DELIBERA

- 1) di confermare, quale modalità di gestione del servizio di pubblicità e pubbliche affissioni, l'affidamento a ditta specializzata per il periodo 01.01.2015/31.12.2019;
- 2) di approvare, per i motivi in premessa indicati:
 - a. la relazione predisposta ai sensi dell' art. 34, comma 20, D.L. 179/2012 (allegato A);
 - b. il capitolato speciale d'appalto che contiene le modalità di gestione del servizio (allegato B);
- 3) di dare atto che:
 - la relazione indicata al precedente punto, lettera a., sarà pubblicato sul sito del Comune e trasmesso all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 13, comma 25bis, D.L. 145/2013;
 - l'affidamento sarà effettuato con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto di un canone annuo e della opportunità di cambiare gli impianti attualmente utilizzati;
 - il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo per il responsabile del settore economico-finanziario.

Successivamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, Con voti N. 11 favorevoli, N. zero contrari, N. zero astenuti, espressi per alzata di mano da n. 11 Consiglieri presenti

DICHIARA

Il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CAMISANO
PROVINCIA DI CREMONA

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale
N. 47 del 29-10-2014

ART.49. COMMA 1°, DEL D.Lgs. 18.08.2000, N.267, PARERE SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE
PER OGGETTO:

**SERVIZIO PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI: ORGANIZZAZIONE PER
IL PERIODO 01.01.2015/31.12.2019**

Il Sottoscritto Segretario del Comune suddetto,

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata,

Viste le norme di legge regolanti la materia,

In ordine alla regolarità tecnica e contabile

E S P R I M E

PARERE Favorevole sulla proposta di deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
- Dott. ssa Crescenza Gaudiuso-

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
ADELIO VALERANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Addì 06-11-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CRESCENZA GAUDIUSO

RELAZIONE SULL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 *“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”* convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, all'art. 34 commi 20 e 21 prevede che:

“20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

L'affidamento dei servizi pubblici locali può avvenire con una delle seguenti modalità:

- a) ricorso al mercato;
- b) partenariato pubblico - privato istituzionalizzato;
- c) affidamento in house.

2. La definizione dei contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale

Considerato che l'art. 34, comma 20 del D.L. 179/2012, fa riferimento agli *“obblighi di servizio pubblico e universale”*, nel presente paragrafo si esamina brevemente il significato di tali termini ed i connessi obblighi, tenuto presente che il servizio di pubblicità e pubbliche affissioni è inquadrabile tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica.

Il *servizio pubblico* può essere individuato come attività di interesse generale assunta dal soggetto pubblico (titolare del servizio medesimo), che la gestisce direttamente ovvero indirettamente tramite un soggetto privato.

Il *servizio universale* è invece definito in considerazione degli effetti perseguiti, tesi a garantire un determinato servizio di qualità ad un prezzo accessibile.

Le due definizioni rappresentano, in definitiva, i due lati di una stessa medaglia, in quanto laddove si parla di *“servizio pubblico”* l'attenzione è rivolta al soggetto pubblico che deve esplicare (direttamente ovvero indirettamente mediante la concessione ad imprese pubbliche, miste o private) l'attività di interesse generale, mentre laddove si parla di *“servizio universale”* l'attenzione si focalizza sugli utenti finali di tale servizio pubblico e, più precisamente, verso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del servizio medesimo.

Il Consiglio di Stato (sentenza 1 aprile 2011, n. 2012) ha chiarito che si è in presenza di un servizio di interesse economico generale a condizione che *“il servizio sia volto a soddisfare direttamente bisogni della collettività e sia direttamente fruibile da parte dei cittadini: che il rischio per la gestione del servizio sia assunto dal gestore e non sia a carico dell'amministrazione; che la remunerazione avvenga tramite tariffazione e gravi sugli utenti; che il rapporto sia trilaterale tra amministrazione-appaltatore o concessionario e utenti”*.

La Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 2010) ha stabilito che vi è una sostanziale coincidenza tra servizi di interesse economico generale e servizi pubblici a rilevanza economica.

Con riguardo agli obblighi di servizio pubblico, essi vanno ricercati nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse economico generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi e a condizioni di qualità simili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

In tal senso sono giustificati gli interventi di regolamentazione da parte dell'ente concedente ed è, quindi, necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipulazione del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza.

3. Modalità affidamento servizio

Il Servizio verrà affidato ai sensi dell'art. 52, comma 5 del D. Lgs. 446/1997 il quale recita:

“5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

- 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1;*
- 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano e menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;*

4. Compensazioni economiche

In generale, le compensazioni possono rappresentare eventuali apporti finanziari addizionali che gli enti locali corrispondono al soggetto affidatario del servizio pubblico locale.

A livello comunitario, consistono negli emolumenti economici che un ente pubblico può riconoscere a un soggetto affidatario di un servizio economico d'interesse generale. Non sempre le compensazioni sono riconosciute compatibili con il diritto comunitario potendo essere ad esempio qualificate come aiuti di stato.

Per il presente affidamento non sono previste compensazioni.

Allegato B) C.C. N. del 29.10.2014
Il Segretario Comunale
-Dott.ssa Crescenza Gaudiuso -

COMUNE DI CAMISANO
Provincia di Cremona

CAPITOLATO D'ONERI

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

INDICE

ART. 1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	8
ART. 2) DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE	9
ART. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE.....	9
ART. 4) TARIFFE E ONERI	9
ART. 5) RENDICONTAZIONE E CORRISPETTIVI	9
ART. 6) GESTIONE DEL SERVIZIO.....	9
ART. 7) IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	10
ART. 8) CAUZIONE.....	10
ART. 9) DOMICILIO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO.....	10
ART. 10) OBBLIGHI DEL COMUNE.....	10
ART. 11) DIVIETI	10
ART. 12) VIGILANZA E CONTROLLI	11
ART. 13) PERSONALE	11
ART. 14) GESTIONE CONTABILE.....	11
ART. 15) SPESE CONTRATTUALI.....	11
ART. 16) CONTROVERSIE.....	11
ART. 17) RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO	11
ART. 18) NORME FINALI.....	11

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Formano oggetto della concessione:

L'imposta sulla pubblicità, di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., che si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche - diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o di servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Il servizio delle pubbliche affissioni, di cui al capo I del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e s.m.i., che è inteso a garantire specificatamente, l'affissione in appositi spazi a ciò destinati di manifesti di qualunque materia costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari vigenti, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Il servizio è obbligatorio in tutti i Comuni che abbiano una popolazione residente - come risulta dai dati ISTAT - superiore ai 3000 abitanti ed è facoltativo nei rimanenti Comuni.

Il Comune concedente, contando n. 1.284 abitanti, appartiene alla classe V ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. 507/93.

DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE

All'aggiudicazione della concessione si procederà attraverso procedura di cui all'art. 30 del D. Lgs. 163/06 fra soggetti iscritti nell'Albo istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, e regolamentato dal D.M. 11/09/2000, n. 289, con richiamo all'art. 3-bis, Legge 22/05/2010, n. 73.

Il Concessionario è obbligato a osservare, oltre alle norme del presente capitolato, tutte le disposizioni di legge e regolamentari concernenti la materia dei tributi comunali per quanto attiene le entrate di carattere tributario, le disposizioni degli appositi Regolamenti comunali riguardanti ogni singola entrata oggetto di recupero, e il Regolamento comunale relativo all'applicazione delle sanzioni.

Inoltre dovrà ottemperare a qualunque disposizione emanata in materia dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507, e s.m.i..

DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 5 (CINQUE), decorrenti dal 01/01/2015.

Il contratto s'intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto della concessione, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, si procederà alla rinegoziazione al fine di ristabilire il sinallagma iniziale.

TARIFFE E ONERI

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni od aggiunte di qualsiasi sorta in calce alla tariffa deliberata dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalla tariffa stessa, salvo i puri rimborsi per spese di notifica ed i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione di preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

RENDICONTAZIONE E CORRISPETTIVI

Per la gestione del servizio il Concessionario verserà a favore del Comune un canone annuo fisso netto, così come individuato in sede di gara.

L'importo a base di gara è fissato in € 3.000,00 annui.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13/05/2011, n. 70, convertito con modificazioni in L. 12/7/2011, n. 106, e della successiva modifica apportata dal comma 8-bis, art. 6, del Decreto Semplificazioni, il riversamento sul conto corrente della tesoreria comunale del canone dovuto, avverrà entro la prima decade di ogni mese.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di una indennità di mora pari al tasso vigente degli interessi legali. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso della concessione, il canone dovrà essere ragguagliato in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni, in modo tale da garantire il sinallagma contrattuale.

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, del D. Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. 15.11.1993, n. 507 e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato D. Lgs.

Ai fini della regolare affissione dei manifesti ed utilizzo degli spazi, il Concessionario dovrà far riferimento a quanto prescritto nel Regolamento Comunale nella parte relativa alla suddivisione tra manifesti istituzionali, sociali o privi di rilevanza economica e commerciale.

I reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione.

Per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione.

IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Per gli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni si provvederà ai sensi di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

Prima dell'inizio del servizio, il Comune dovrà comunicare al Concessionario l'esistenza, l'ubicazione e la superficie degli impianti esistenti sul territorio nonché lo stato di conservazione.

Il concessionario dovrà assicurarne la necessaria manutenzione ordinaria.

In ogni caso saranno a cura del Comune procedimenti atti ad ottenere eventuali autorizzazioni/concessioni per l'installazione degli impianti.

CAUZIONE

A garanzia del versamento delle somme recuperate (al netto del proprio compenso) e degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il Concessionario del servizio è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a prestare una cauzione costituita a norma dell'art. 75, D.Lgs. 163/06, pari al 10% del valore del contratto. Ove la Società concessionaria fosse in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2008, ai sensi dell'art. 40, co. 7. D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, l'importo della cauzione da prestare di cui al 1° cpv del presente articolo sarà ridotto al 50%.

DOMICILIO E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Agli effetti dell'applicazione del contratto, il Concessionario eleggerà domicilio presso la Segreteria comunale.

Dalla data di decorrenza del contratto, il Concessionario, assumerà l'intera responsabilità del servizio e subentrerà al Comune in tutti gli obblighi, diritti e privilegi previsti dalle disposizioni in vigore e dai Regolamenti Comunali; è inoltre tenuto a dare corso alla concessione con la necessaria attrezzatura e professionalità rendendo puntualmente conto al Comune, attraverso il rendiconto mensile, dell'attività svolta.

Il Concessionario è civilmente e personalmente responsabile dei suoi agenti e commessi; egli, quindi, solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e indiretta, sia civile sia penale, dipendente dall'esercizio della concessione di cui è titolare.

Il Concessionario è tenuto a dare corso alla concessione, con la necessaria attrezzatura e professionalità, rendendo puntualmente conto al Comune dell'attività svolta, anche attraverso l'invio del rendiconto mensile.

OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune è tenuto a:

- a. trasmettere puntualmente al Concessionario, possibilmente tramite e-mail, copia di tutte le autorizzazioni rilasciate, nonché delle dichiarazioni variazioni e disdette ricevute;
- b. trasmettere al Concessionario copia dei regolamenti comunali vigenti per i tributi affidati, delle deliberazioni riguardanti la classificazione delle varie zone del territorio e di adozione delle relative tariffe;
- c. trasmettere al Concessionario la Banca dati dei contribuenti già soggetti passivi del tributo;
- d. trasmettere al Concessionario copia degli atti riguardanti i crediti definitivi, certi, liquidi ed esigibili, completi degli estremi dell'avvenuta notificazione ai debitori, per attivare la procedura di riscossione coattiva.
- e. il Comune si impegna per l'intera durata del contratto a non avvalersi di altri per l'esecuzione del servizio oggetto della concessione restando, quindi, impegnato con il Concessionario stesso per tutti gli obblighi e diritti connessi al contratto.
- f. il Comune s'impegna, per i contribuenti posti in riscossione e residenti nel proprio territorio comunale, a eseguire tutte le notifiche, con il messo comunale, degli atti inerenti alla procedura di riscossione coattiva.

DIVIETI

I servizi oggetto della presente concessione sono da considerarsi a ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Dopo la scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere alla notifica di nuovi atti, mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di sua competenza.

VIGILANZA E CONTROLLI

L'ufficio comunale competente per materia, curerà i rapporti con il concessionario vigilando sulla correttezza degli adempimenti.

Il Concessionario, legale responsabile del servizio o eventualmente un suo sostituto munito di procura, dovrà tenersi a disposizione degli Uffici comunali per ogni controllo che sarà ritenuto opportuno anche in relazione all'entità e regolarità delle riscossioni.

L'Amministrazione comunale potrà in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti ed informazioni.

Le eventuali contestazioni saranno notificate a mezzo raccomandata a/r al Concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, dopodiché, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà alla applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Il servizio sarà disimpegnato sotto la diretta sorveglianza degli Uffici comunali ai quali dovranno preventivamente essere sottoposte le disposizioni concernenti, la sua organizzazione.

PERSONALE

Il Concessionario, prima dell'inizio della gestione, dovrà segnalare al Comune il responsabile del procedimento di cui si avvarrà per lo svolgimento del servizio impegnandosi a comunicarne gli eventuali avvicendamenti o cambiamenti che dovranno essere approvati dall'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà essere munito di tessera di riconoscimento, che attesti la qualifica di cui è rivestito.

Ai sensi dell'art. 1, commi 179, 180, 181 e 182, Legge 27/12/2006, n. 296, il Comune conferirà i poteri di accertamento, di contestazione immediata e di redazione e sottoscrizione del processo verbale di accertamento, ai dipendenti del Concessionario incaricati delle attività oggetto della presente concessione che effettueranno i sopralluoghi le verifiche e i controlli connessi con l'attività contrattuale di cui trattasi.

GESTIONE CONTABILE

La documentazione riguardante la gestione contabile del servizio potrà essere conservata dal Concessionario presso la propria sede fermo restando l'obbligo, a semplice richiesta del Comune, di produrre entro 30 gg. la documentazione stessa per i controlli che l'ente concedente intenderà eseguire per mezzo di propri incaricati, o per eventuali richieste da parte di altre Autorità competenti in materia.

Per la riscossione delle somme conseguenti la presente concessione, il Concessionario metterà a disposizione dei contribuenti/utenti diverse forme di pagamento quali, ad esempio, il c.c.p., il versamento on-line o attraverso carta di credito, bonifico bancario e qualunque altra forma dovesse rendersi disponibile nel corso della concessione al fine di rendere il miglior servizio possibile a tutta la cittadinanza.

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario.

Il contratto di concessione sarà sottoposto a registrazione e all'imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi di quanto previsto dall'art. 66, D.Lgs. 13/04/1999, n. 112.

ART. 16) CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto o alla sua conclusione, sarà deferita al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria. Foro competente a giudicare sarà quello di appartenenza del Comune concedente.

ART. 17) RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO

È fatto obbligo al Concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dal D. Lgs. 196/2003.

Il Concessionario e i suoi dipendenti o collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio pertanto le notizie e le informazioni acquisite in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo e in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né essere utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del servizio.

ART. 18) NORME FINALI

La gestione dei servizi è affidata in esclusiva al Concessionario a cui è fatto espresso divieto di sub concessione, salvo il servizio di sportello (front-office) al contribuente.

Nessuna clausola contrattuale in contrasto con il presente Capitolato avrà efficacia se non preventivamente deliberata dal competente organo comunale, previa comunicazione scritta al Concessionario, il quale potrà chiedere la revisione delle condizioni che supportano la concessione in base al presente Capitolato d'oneri.

Il contratto, nel corso della gestione, può essere oggetto di integrazioni che siano funzionali o migliorative del servizio prestato; può essere altresì oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze. Integrazione e/o variazioni saranno oggetto di contratti aggiuntivo.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rimanda alle norme del Codice Civile, alle disposizioni di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, alle norme previste dal D.Lgs. 507/93 e ai vigenti regolamenti comunali in materia.